

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna 1991 la Grecia è autorizzata ad applicare il regime di cui all'articolo 22, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 3546/90 della Commissione, del 7 dicembre 1990, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1991⁽¹⁾; che tale coefficiente è stato in seguito corretto dal regolamento (CEE) n. 852/92 della Commissione⁽²⁾;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo di mercato della campagna 1991 si constata una differenza nelle seguenti regioni:

(in ECU/100 kg)

Regione	Differenza
1.	215,405
2.	111,984
— Zona Irlanda - Irlanda del Nord	173,382
— Grecia	13,702

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato come segue:

(in kg)

Regione	
1.	16,0
2.	16,0
— Zona Irlanda - Irlanda del Nord	16,0
— Grecia	10,0

(¹) GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 23.

(²) GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 10.

Articolo 3

1. Per la campagna 1991, l'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

(in ECU)

Regione	Importo del premio pagabile per pecora	
	Produttori di agnelli pesanti	Produttori di agnelli leggeri
1.	16,558	11,590
2. — Zona Irlanda - Irlanda del Nord	25,821	18,075
— Resto della regione 2	20,418	14,293
— Grecia [articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	20,418	—
— Grecia (altre pecore)	2,08	1,669

2. Per la campagna 1991, l'importo del premio pagabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

(in ECU)

Regione	Importo del premio pagabile per capra
2. Resto della regione 2	14,293
— Grecia: [articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	16,334
— Grecia (altre femmine)	1,527

3. L'importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente:

(in ECU)

Regione	
1.	11,59

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il saldo da versare ai produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle regioni degli Stati membri sotto elencate è fissato come segue: